

CONTRATTO DI COMODATO DI APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI

Con il presente contratto

TRA

Il Fallimento Lombarda Petroli S.r.l. in liquidazione, C.F.: 00885640151 e P.Iva: 02069180962, in persona del Curatore Dott.ssa Elisabetta Brugnoli, con studio in Milano Via Birolli n. 6, di seguito denominato, alternativamente, "Fallimento" o "Comodante"

E

La società Brita S.a.s. di D'Amato Davide & C., C.F. e P.Iva: 08026520968, in persona del suo legale rappresentante sig. Davide D'Amato, con sede legale in Varedo (MB) Via ex S.S. 527 Km. 7 + 885 snc, di seguito denominata, alternativamente, "Gestore" o "Comodataria"

PREMESSO CHE

- a) Tra il Fallimento e la Ditta GB Oil di Pravedoni Barbara è in essere un contratto di comodato di apparecchiature ed attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi costituenti l'impianto ubicato in Villasanta (MB), Via Privata Vicinale;
- b) detto contratto, stipulato da Lombarda Petroli s.p.a. in data 1 febbraio 2013, si rinnovava tacitamente alla scadenza del 31 gennaio 2019 per il periodo di anni 6 e quindi sino al 31 gennaio 2025;
- c) con lettera raccomandata del 20 ottobre 2020, GB Oil di Pravedoni Barbara comunicava formalmente la propria decisione di recedere dal contratto di comodato con decorrenza dal 28 dicembre 2020;
- d) essendo interesse del Fallimento continuare a mantenere funzionante l'impianto di distribuzione di carburante è stata individuata la figura del nuovo gestore nella società Brita s.a.s. di D'Amato Davide;
- e) la società Brita s.a.s., che da tempo opera nel settore della distribuzione di carburanti ed ha pertanto la necessaria esperienza, si è dichiarata disponibile ad assumere in gestione l'impianto di cui al punto a), alle medesime condizioni contrattuali che regolavano il rapporto con GB Oil di Pravedoni Barbara, così come di seguito riportate

tutto ciò premesso, costituendo le premesse parte integrante del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

La Comodante cede in uso gratuito al Gestore i distributori ed i serbatoi costituenti l'impianto per la distribuzione di carburanti, ubicato in Villasanta (MB), Via Privata Vicinale, nonché le connesse attrezzature necessarie al suo esercizio in buone condizioni di funzionamento.

L'impianto, visto e piaciuto al Gestore, verrà più dettagliatamente descritto nel verbale di consistenza che sarà redatto e sottoscritto contestualmente alla consegna dello stesso.

L'impianto è ceduto in uso gratuito al solo scopo di vendere al pubblico, con le modalità ed alle condizioni stabilite dai successivi articoli e dalle leggi vigenti, carburanti forniti esclusivamente dalla Comodante e/o da Ditte da essa designate.



Art. 2) DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è pari alla durata residua del contratto già in essere con GB Oil di Pravedoni Barbara e quindi sarà di anni cinque e mesi uno a decorrere dal 1 gennaio 2021 e con scadenza il 31 gennaio 2025.

Alla scadenza, il contratto si rinnoverà automaticamente per un periodo di ulteriori sei anni, salvo che la Comodante abbia inviato al Gestore comunicazione di mancato rinnovo a mezzo raccomandata a/r, spedita non oltre i primi sei mesi dell'ultimo anno contrattuale. E' facoltà del Gestore recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 60 giorni a mezzo raccomandata a/r.

L'efficacia del contratto è, peraltro, condizionata al possesso di tutte le autorizzazioni, licenze e permessi previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente per l'esercizio dell'impianto.

Art. 3) TITOLARITA' DEL CONTRATTO

La Comodante prende atto che la società Brita s.a.s. di D'Amato Davide & C. ha dichiarato di essere in possesso delle qualità, capacità economiche, competenze tecniche ed imprenditoriali necessarie alla gestione dell'impianto ed in ragione delle predette caratteristiche concede in comodato d'uso l'impianto medesimo. Qualsiasi mutamento della compagine della società dovrà essere preventivamente comunicato alla Comodante che avrà termine 60 giorni per esprimere il proprio gradimento. In difetto di notifica da parte del Gestore del mutamento o del gradimento della Comodante, questa avrà diritto di recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni.

Art. 4) USO DELL'IMPIANTO

Il Gestore si obbliga a mantenere costantemente aperto l'impianto secondo gli orari di apertura e di chiusura prescritti dalle competenti Autorità, assicurando in ogni evenienza la regolarità e continuità del pubblico esercizio in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 e dalla restante normativa in materia.

Il Gestore si impegna altresì ad operare con diligenza e prudenza nell'uso e nella custodia dell'impianto, conservandolo in stato di ordine, pulizia e decoro e facendo quanto necessario per la sua diligente custodia.

Il Gestore dichiara di conoscere e si impegna ad osservare e fare osservare al personale tutte le norme di legge e regolamento relative all'impianto e all'uso degli apparecchi di distribuzione carburanti, agli strumenti di misura degli erogatori ed all'esercizio corretto degli scarichi ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e/o integrazioni e di tutta la normativa in materia.

Il Gestore si obbliga a rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza, igiene e tutela ambientale. Si obbliga altresì, per quanto di sua competenza, ad attenersi a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 e sue s.m.i. e, in particolare, in qualità di datore di lavoro, a procedere alla valutazione del rischio ed alla elaborazione del relativo documento di cui all'art. 28, punto 2, del Decreto stesso, non solo relativamente alla distribuzione dei carburanti, ma anche per tutte le altre eventuali attività dal Gestore stesso esercitate, aggiornando la valutazione del rischio ogni qualvolta dovesse essere intrapresa una nuova attività o ne dovesse venir modificata una già esistente ed adottando tutte le salvaguardie che detta valutazione del rischio dovesse rendere necessarie per la tutela della salute e della sicurezza del proprio personale dipendente. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalle competenti Autorità, il Gestore durante l'orario di apertura manterrà accese le insegne pubblicitarie quando la luce solare dovesse risultare insufficiente e terrà esposta l'indicazione dei prezzi di vendita, nonché, nei casi necessari, le caratteristiche dei prodotti venduti.



Per consentire al Gestore di concedersi un periodo di riposo, l'esercizio dell'impianto a lui affidato potrà essere sospeso per un periodo di due settimane consecutive in ogni anno solare.

Nel rispetto delle norme stabilite dalle Autorità competenti, al fine di contemperare le esigenze aziendali con la facoltà di cui sopra, il Gestore e la Comodante concorderanno ogni anno il periodo di sospensione, salvo il caso in cui il Gestore dichiari di adeguarsi al calendario di chiusura per ferie stabilito dalle Autorità competenti.

Art. 5) POLITICHE COMMERCIALI

Il Gestore si atterrà alle politiche commerciali, alle metodologie di vendita ed alle innovazioni tecnologiche che gli verranno indicate di volta in volta dalla Comodante o da soggetto terzo dalla stessa designato. In particolare la Comodante avrà il diritto di dotare il punto vendita delle più moderne tecnologie di automazione delle attività di vendita e di pagamento dei prodotti commercializzati sul punto vendita, ivi incluse apparecchiature self service pre-pay e post-pay, accettatori di carte di credito o altri strumenti similari.

Il Gestore si impegna a vendere i carburanti al pubblico ad un prezzo non superiore a quello indicato dalla Comodante o da soggetto terzo designato dalla Comodante.

Art. 6) SPESE

Sono a carico del Gestore tutte le spese, tasse ed imposte relative all'esercizio dell'impianto di distribuzione, incluse quelle per l'asporto dei rifiuti solidi, le spese per l'illuminazione, quelle per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni amministrative riguardanti il Gestore, quelle relative alle utenze (elettricità, acqua, gas), quelle relative alla manutenzione ordinaria degli spazi verdi nonché quelle relative all'acquisto degli indumenti di lavoro.

Sono a carico della Comodante le spese relative a tasse, imposte, canoni ed affitti sull'oggetto delle cessioni gratuite di cui all'art 1 (imposte relative agli immobili, alle fognature, all'occupazione di suolo pubblico, ai passi carrai e pedonali, alle insegne pubblicitarie, al controllo metrico degli apparecchi di erogazione, alla pubblicità stradale) nonché quelle per la ricarica degli estintori, per la manutenzione straordinaria dell'impianto di distribuzione carburanti e degli spazi verdi.

Art. 7) DANNI

Il Gestore condurrà l'impianto a suo rischio e responsabilità per cui sono a suo carico i danni a cose, beni e persone causati nell'esercizio dell'impianto ancorché causati da personale adibito all'impianto stesso. In ogni caso è obbligo del Gestore fornire alla Comodante ogni informazione e assistenza atta a provare la responsabilità di altri o il fatto naturale o almeno un documento attestante l'avvenuta denuncia contro ignoti alle competenti Autorità per danni alla proprietà della Comodante.

Art. 8) DIVIETO DI CESSIONE E DI MODIFICA DELL'IMPIANTO

E' fatto espresso divieto al Gestore di cedere a terzi il presente contratto o di affidare ad altri, in qualsiasi forma, la sua esecuzione, anche parziale, nonché di apportare modifiche ed effettuare spostamenti alle attrezzature senza esplicita autorizzazione scritta della Comodante.

Art. 9) MUTAZIONI RISPETTO ALLA SITUAZIONE ATTUALE DELL'IMPIANTO

E' facoltà insindacabile della Comodante modificare, trasferire e rimuovere l'impianto in qualsiasi momento, dandone il preavviso al Gestore almeno sei mesi prima.

Verificandosi gli eventi di cui sopra, nonché nel caso in cui venga meno per qualsiasi ragione l'efficacia del decreto di concessione/autorizzazione od ogni altra autorizzazione



necessaria, il contratto sarà risolto automaticamente per venir meno dell'oggetto senza che il Gestore possa pretendere il risarcimento dei danni, salvo far valere le facoltà di seguito indicate:

- a) se l'impianto modificato o trasferito in altra località dal titolare della concessione risulterà di equivalente importanza e complessità rispetto all'originario, il Gestore potrà richiedere che venga stipulato un nuovo contratto alle medesime condizioni sino alla scadenza del contratto originario;
- b) se l'impianto modificato o trasferito risulterà di importanza e complessità superiore, il Gestore avrà facoltà di chiedere che venga stipulato un nuovo contratto;
- c) nell'ipotesi che il nuovo impianto risulti dalla concentrazione di più impianti, il contratto in essere si risolverà di diritto e la Comodante potrà essere chiamata a stipulare per il nuovo impianto un nuovo contratto di gestione con uno solo dei Gestori i cui impianti siano stati concentrati o in via preferenziale con una Società in cui i gestori decidano di unirsi;
- d) nel caso di revoca per pubblico interesse della concessione/autorizzazione relativa all'impianto in oggetto, con sostituzione di altra concessione/autorizzazione relativa ad un nuovo impianto e nel caso di trasferimento a terzi della concessione per vendita dell'impianto, il Gestore avrà diritto alla continuità della gestione dell'impianto trasferito sul nuovo sito o con il nuovo titolare della concessione/autorizzazione fino alla scadenza del presente contratto;
- e) in tutti i casi contemplati nelle precedenti lettere a), b), c), e d) i Gestori decadranno dalla facoltà di gestire altro impianto qualora non accettino l'offerta della Comodante rispettivamente per l'impianto modificato, trasferito, concentrato, revocato o ceduto a terzi.

Art. 10) CONTROLLO E FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO

Il Gestore si obbliga a mantenere sotto controllo, facendo uso dei mezzi tecnici in dotazione all'impianto, la tenuta dei serbatoi e il funzionamento dei dispositivi di misurazione per l'erogazione ed a comunicare immediatamente alla Comodante gli eventuali difetti e/o anomalie riscontrate, confrontando periodicamente le risultanze del registro di carico e scarico con le effettive giacenze nei serbatoi.

Resta inteso che la Comodante non risponde di eventuali perdite di merci, salvo che siano derivate da usura di organi o da difetti di installazione e sempre che siano stati comunicati tempestivamente dal Gestore alla Comodante.

In proposito il Gestore si impegna a verificare ogni settimana eventuali deficienze, fermo restando l'obbligo di comunicarle alla Comodante.

Art. 11) DIVIETO DI MANOMISSIONE DEI SIGILLI

E' fatto tassativo divieto al Gestore di manomettere per qualsiasi ragione i sigilli apposti dalla Comodante al fine di garantire la genuinità dei prodotti nonché i sigilli apposti dalle competenti Autorità.

Art. 12) ISPEZIONI

La Comodante ha diritto di accedere liberamente nell'area dell'impianto e negli immobili facenti parte di questi allo scopo di esaminare i registri, lo stato di manutenzione dell'impianto, le scorte, la qualità dei prodotti e l'osservanza di ogni altro obbligo discendente dal presente contratto e dalla Legge.

Art. 13) LICENZA DI ESERCIZIO

La licenza di esercizio prevista dall'art. 25 del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 (T.U. Accise) e successive modificazioni sarà intestata al Gestore, il quale dovrà anche provvedere alla tenuta del registro di carico e scarico in quanto commerciante in proprio.

Art. 14) CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Le parti convengono che il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) inadempimento contestato dei termini di pagamento delle forniture così come stabilito nel collegato contratto di fornitura;
- b) violazione nell'acquisto e/o nella rivendita dei prodotti petroliferi in esclusiva in base alla normativa vigente;
- c) comprovata alterazione o manipolazione da parte del Gestore, con intenti fraudolenti, dei prodotti petroliferi in esclusiva;
- d) manomissione fraudolenta dei sigilli e di ogni strumento di misurazione rilevata dalla Comodante e/o dalle Ditte da essa designate e/o da organi di polizia giudiziaria;
- e) grave e ripetuta violazione, contestata dalla Comodante, di disposizioni di Legge che possano determinare in modo certo e univoco danni alla Comodante;
- f) rimozione, alterazione ed illecita apposizione o utilizzo dei segni distintivi del marchio;
- g) cessione del contratto o modifica della titolarità della gestione;
- h) inadempimento dell'obbligo di vendere i carburanti al pubblico ad un prezzo pari a quello indicato dalla Comodante o dal soggetto terzo al quale la Comodante abbia trasferito l'esercizio di tale facoltà, ove tale violazione perduri per un periodo di tempo superiore a quindici giorni dall'avvenuta contestazione scritta del fatto.
- i) Il verificarsi di tre inadempimenti, nell'arco di dodici mesi, dell'obbligo di vendere i carburanti al pubblico ad un prezzo pari a quello indicato, ancorché tale violazione perduri per un periodo di tempo inferiore a quindici giorni dall'avvenuta contestazione scritta.

La risoluzione di diritto si verificherà nel momento stesso in cui la Comodante dichiarerà al Gestore che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa invocata.

Art. 15) FATTI PENALMENTE SANZIONABILI

In caso di commissione di reati, anche fiscali (purché non conseguenti a meri errori materiali di trascrizione di dati sui registri di carico e scarico o sui registri IVA), attinenti all'esercizio dell'impianto, risultanti da comunicazioni giudiziarie o verbali dell'Amministrazione Finanziaria competente e da essa accertati, il Gestore si obbliga a riconsegnare immediatamente l'impianto alla Comodante ed il contratto rimane sospeso nella sua efficacia.

Nel caso che intervenga un decreto non impugnato o una sentenza definitiva di condanna, il contratto sarà risolto a tutti gli effetti.

Quanto sopra previsto sarà applicato anche in caso di commissione di reati, anche di tipo fiscale, da parte del personale dipendente del Gestore, salvo che si tratti di responsabilità

da attribuire soltanto al personale medesimo e che vengano presi dal Gestore adeguati provvedimenti nei confronti del personale stesso.

Art. 16) PENALI

In tutti i casi in cui, a seguito di cessazione o risoluzione del presente contratto, il Gestore non ottemperi all'obbligo della riconsegna dell'impianto nei termini previsti dei precedenti articoli, si applicherà a suo carico una penale giornaliera di € 300,00 (Euro trecento/00), salvo ogni diritto al risarcimento del maggior danno.

E' convenuto altresì che la Comodante rileverà, al valore commerciale di perizia, le eventuali attrezzature che il Gestore avesse installato nel punto vendita da lui gestito in seguito a precisa autorizzazione scritta della Comodante.

All'atto della riconsegna dell'impianto, quale che ne sia la causa, si procederà alla inventariazione della merce di proprietà del gestore e alla quantificazione del valore della stessa che sarà rimborsato al Gestore.

Art. 17) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 18) ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini del presente contratto, il Fallimento Lombarda Petroli s.r.l. in liquidazione dichiara di eleggere domicilio presso il Curatore Dott.ssa Elisabetta Brugnoli, con studio in Milano, Via Birotti n. 6, indirizzo pec: elisabetta.brugnoli@odcec milano.it.

Il Gestore elegge domicilio presso la propria sede legale, indirizzo pec: britasas@pec.it

Art. 19) SPESE DI CONTRATTO


Le spese relative al presente contratto ed alla sua registrazione sono a carico del Gestore.

Art. 20) FORO COMPETENTE


Le parti convengono che per tutte le controversie sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza.

Milano li 13 Novembre 2020

FALLIMENTO LOMBARDA PETROLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE



BRITA S.A.S. DI D'AMATO DAVIDE & C.,



Le parti dichiarano di aver preso visione e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti art. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli articoli:

Art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

- Art. 2) DURATA DEL CONTRATTO
- Art. 3) TITOLARITA' DEL CONTRATTO
- Art. 7) DANNI
- Art. 8) DIVIETO DI CESSIONE E DI MODIFICA DELL'IMPIANTO
- Art. 9) MUTAZIONI RISPETTO ALLA SITUAZIONE ATTUALE DELL'IMPIANTO
- Art. 10) CONTROLLO E FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO
- Art. 11) DIVIETO DI MANOMISSIONE DEI SIGILLI
- Art. 12) ISPEZIONI
- Art. 13) LICENZA DI ESERCIZIO
- Art. 14) CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
- Art. 15) FATTI PENALMENTE SANZIONABILI
- Art. 16) PENALI
- Art. 18) ELEZIONE DI DOMICILIO
- Art. 20) FORO COMPETENTE

Milano li 13 Novembre 2020

FALLIMENTO LOMBARDA PETROLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Supponi

BRITA S.A.S. DI D'AMATO DAVIDE & C.,

DAVIDE



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO
Ufficio Provinciale di Legnano

Il presente atto è n°
originale di quello registrato il 19/11/2020
al n° 2078 serie 3

Per delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile
Il Funzionario
Maria Casamassima
Maria Casamassima

